

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23927 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 23/07/2026

Oggetto: sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 c.p.c.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4250/2021 R.G. proposto da
CERFOGLIO NICOLA, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Barone
(PEC: elisa.barone@como.pecavvocati.it) elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avv. Flavio Rondinini in Roma via Zara n.13;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1889/19/20, depositata l'8.9.2020 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 giugno 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva rigettato l'appello di Nicola Cerfoglio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como n. 270/1/2018 di rigetto dei ricorsi introduttivi riuniti proposti dal contribuente, aventi ad oggetto diciannove cartelle di pagamento, di cui aveva ottenuto notizia attraverso la richiesta dell'estratto di ruolo, e il successivo avviso di iscrizione ipotecaria.

2. Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure riuniva e rigettava i ricorsi, non potendo accogliere l'eccezione di nullità per violazione della delega alla riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate e non potendo avere rilievo la contestazione relativa alla produzione delle copie fotostatiche delle notifiche effettuate con la conseguenza che queste ultime dovevano ritenersi tutte comprovate, e escludeva la prescrizione dei crediti azionati in ragione della richiesta di rateizzazione avanzata dall'interessato e dai successivi pagamenti in

acconto effettuali dallo stesso. La decisione veniva interamente confermata dal giudice d'appello.

3. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione Nicola Cerfoglio, affidato a sei motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controricorso. Il contribuente deposita memoria illustrativa in cui dichiara di rinunciare al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato nota datata 14 maggio 2026 in cui ha reso noto che: «nel ricorso introduttivo per mero errore materiale fra gli atti impugnati sono stati inseriti anche i seguenti estranei alla materia tributaria: 13) 03320130008489730; 15) 03320160009668347; 16) 03320150000893414; 17) 03320120004351146; che i seguenti atti tributari impugnati sono stati oggetto di definizione agevolata, cd. rottamazione quater: 1) 03320160003506588; 2) 03320060007813179; 3) 03320080001283535; 4) 03320110003279946; 5) 03320130000047754; 6) 03320130008489629; 7) 03320140001345184; 8) 03320140006894759; 9) 03320150000126766; 10) 03320150006769087; 11) 03320150007674831; 12) 03320170000683116; 14) 03320140003543426; 18) 03320130006375491; 19) 03320120005637475, che il sig. Cerfoglio Nicola riferisce che sta regolarmente effettuando pagamenti rateali; che il sig. Cerfoglio Nicola non ha più interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a proseguire il presente giudizio avanti alla Corte di Cassazione».

2. Stante la dichiarazione che precede, è dimostrata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del processo, e il ricorso per Cassazione dev'essere senz'altro dichiarato inammissibile.

3. Inoltre, considerata anche l'assenza di presa di posizione dell'agente della riscossione e il fatto che, come emerge dal contenuto della nota di deposito che precede, si è in presenza di definizione agevolata della lite, le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.

4. Infine, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno